

Bozza del nuovo Statuto della Fondazione ENPAM

<b>Testo in vigore</b>	<b>Testo sottoposto al Consiglio nazionale dell'8 marzo 2014</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 1</u></b></p> <p><b>comma 1</b> L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) è trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ed assume la denominazione di Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione E.N.P.A.M.). La Fondazione subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 1</u></b> <b>(Natura giuridica e denominazione)</b></p> <p><b>comma 1</b> L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.), trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha la denominazione di Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Fondazione ENPAM (di seguito Fondazione).</p>
	<p><b>comma 2</b> La Fondazione mantiene il patrimonio ed è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.).</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 2</u></b></p> <p><b>comma 1</b> L'Ente ha sede in Roma, alla Via Torino n. 38 e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 2</u></b> <b>(Sede)</b></p> <p>La Fondazione ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 3</u></b></p> <p><b>comma 1</b> L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 3</u></b> <b>(Scopi della Fondazione)</b></p> <p><b>comma 1</b> La Fondazione è l'Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri. Ferma la tutela di tali professionisti, la Fondazione, anche tenendo presente la continua evoluzione delle attività in ambito sanitario, può consentire l'adesione di altre professioni</p>

n. 509.	sanitarie, con gestioni separate, in funzione di una sempre maggiore rappresentatività nel settore.
	<p><b>comma 2</b></p> <p>La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonché di realizzare interventi di promozione e sostegno all'attività e al reddito dei professionisti iscritti, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti deliberati dalla Fondazione medesima ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>
	<p><b>comma 3</b></p> <p>La Fondazione continua ad erogare le prestazioni previste dal regolamento del Fondo di previdenza integrativa per il personale a rapporto d'impiego.</p>
	<p><b>comma 4</b></p> <p>La Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all'estero. Essa, in particolare, favorisce forme di associazione con Enti di previdenza privati aventi analoghe finalità. Può inoltre attuare iniziative finalizzate alla qualificazione dei componenti dei propri organi collegiali in materia di previdenza, assistenza e welfare, nonché nella gestione del patrimonio.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 4</u></b></p> <p><b>comma 1</b></p> <p>Ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 4</u></b> <b>(Durata)</b></p> <p>La Fondazione, quale ente necessario con finalità di interesse pubblico, ha durata illimitata. Non potrà, pertanto, farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei propri organi.</p>

<p>legge 17 aprile 1956, n. 561; l'iscrizione è altresì obbligatoria per tutti i medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l'assistenza sanitaria.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 5</u></b></p> <p><b>comma 1</b>          Ai sensi del comma 3 dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente continua ad erogare le prestazioni previste dal regolamento, in vigore al 31 dicembre 1994, del Fondo di previdenza generale a favore di tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri nonché quelle previste dai regolamenti, in vigore al 31 dicembre 1994, dei Fondi speciali di previdenza, a favore dei medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni che gestiscono l'assistenza sanitaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 5</u></b>  <b><i>(Obbligatorietà di iscrizione e contribuzione)</i></b></p> <p><b>comma 1</b>          Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'iscrizione e la contribuzione alla Fondazione sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.          La contribuzione e l'iscrizione alla Fondazione sono comunque obbligatorie per tutti i soggetti che svolgano attività professionale in qualsiasi forma ovvero operino con le istituzioni pubbliche e private accreditate che erogano l'assistenza sanitaria.</p>
<p><b>comma 2</b>          L'Ente continua ad erogare, inoltre, le prestazioni previste dal regolamento del Fondo di previdenza integrativa per il personale a rapporto d'impiego.</p>	<p><b>comma 2</b>          Con delibera del Consiglio Nazionale, approvata dai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 509/94, la Fondazione può istituire forme di contribuzione integrativa, a valere sui redditi professionali, da destinare alle prestazioni previdenziali e assistenziali delle relative gestioni.</p>
<p><b>comma 3</b>          L'Ente può promuovere e gestire forme di previdenza ed assistenza integrative, a favore di tutti i medici ed odontoiatri italiani o di particolari categorie di sanitari, nel rispetto delle norme che regolano la materia. L'Ente può inoltre prestare ai propri iscritti e pensionati, nei limiti consentiti dalla legge, forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali.</p>	<p><b>comma 3</b>          Le gestioni previdenziali della Fondazione riservate a medici e odontoiatri sono articolate all'interno di due Fondi di previdenza:          a) Fondo di previdenza generale;          b) Fondo della medicina convenzionata ed accreditata.</p>
	<p><b>comma 4</b></p>

	<p>Le gestioni dei Fondi di cui al precedente comma 3, all'interno di un quadro normativo comune, tengono conto delle specificità delle diverse categorie professionali, con particolare riferimento all'aliquota di prelievo ed al corrispondente coefficiente di rendimento. È fatta salva l'applicazione del sistema contributivo, a norma della legge 335/95, ove previsto dai regolamenti in vigore.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 6</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori in genere che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, siano o verranno in proprietà dell'Ente.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 6</u></b> <b>(Patrimonio)</b></p> <p><b>comma 1</b> Il patrimonio della Fondazione, uno ed unitario, è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori in genere che, per acquisti, lasciti, donazioni e a qualunque altro titolo, siano o vengano in sua proprietà.</p>
	<p><b>comma 2</b> Il patrimonio si incrementa per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;</li> <li>b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;</li> <li>c) avanzi di gestione.</li> </ul>
	<p><b>comma 3</b> Il patrimonio viene gestito nell'interesse di tutti gli assicurati; attraverso di esso la Fondazione garantisce l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali nei confronti degli iscritti e aventi diritto.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 7</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Le entrate dell'Ente sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dai contributi dovuti dagli iscritti a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, convertito in legge n. 561 del 17 aprile 1956;</li> <li>b) dai contributi versati per i medici e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 7</u></b> <b>(Entrate)</b></p> <p><b>comma 1</b> Le entrate della Fondazione sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dai contributi obbligatori dovuti e volontari versati ai sensi di legge, degli accordi collettivi di categoria, del presente statuto e dei regolamenti;</li> <li>b) dagli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti prescritti;</li> </ul>

<p>erogano l'assistenza sanitaria;</p> <p>c) dai contributi volontari e da quelli di riscatto degli iscritti ai fondi di previdenza gestiti dall'Ente;</p> <p>d) dai redditi del patrimonio;</p> <p>e) da tutte le somme che per le contribuzioni relative alle forme di previdenza ed assistenza integrative di cui all'art. 5, comma 3, per donazione o per altro giusto titolo pervengano all'Ente.</p>	<p>c) dai redditi del patrimonio;</p> <p>d) da ogni altra eventuale entrata.</p>
	<p><b>comma 2</b></p> <p>I contributi e gli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio vengono riscossi in conformità alle leggi ed ai regolamenti, nonché sulla base delle delibere attuative approvate dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 8</u></b></p> <p><b>comma 1</b></p> <p>I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:</p> <p>a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli obbligazionari;</p> <p>b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;</p> <p>c) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;</p> <p>d) in mutui garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti garantiti da enti pubblici;</p> <p>e) in quegli altri modi che siano ritenuti convenienti dal Consiglio di amministrazione in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali dell'Ente.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 8</u></b> <b><i>(Disciplina degli impieghi)</i></b></p> <p><b>comma 1</b></p> <p>La dotazione patrimoniale della Fondazione è funzionale alle finalità previdenziali ed assistenziali della Fondazione medesima e viene impiegata in conformità alla legge ed ai regolamenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione definisce il modello procedurale relativo alla dinamica degli impieghi secondo principi di prudenza.</p>
<p><b>comma 2</b></p> <p>I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti sono indicati nel bilancio di previsione e gli investimenti di cui ai punti c), d) ed e) del precedente comma devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli</p>	<p><b>comma 2</b></p> <p>Le delibere in materia di criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, adottate in coerenza con la necessità di assicurare la liquidità del patrimonio della Fondazione per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine relativi all'erogazione delle prestazioni</p>

<p>impegni finanziari a breve ed a medio termine. Le delibere relative sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.</p>	<p>istituzionali, sono trasmesse ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nonché agli altri organismi previsti dalla legge.</p>
<p><b>comma 3</b> Deve essere, comunque, garantita al sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del suddetto decreto legislativo una riserva il cui valore non sia inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni.</p>	<p><b>comma 3</b> Deve essere, comunque, garantita al sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del suddetto decreto legislativo una riserva il cui valore non sia inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni.</p>
	<p><b>comma 4</b> La dotazione patrimoniale della Fondazione, di cui al comma 1, è impiegata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie e titoli ad esse equiparati, titoli obbligazionari;</li> <li>b) depositi fruttiferi presso istituti di credito;</li> <li>c) immobili urbani e rustici, in Italia o all'estero, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi degli stessi;</li> <li>d) quote di fondi comuni di investimento;</li> <li>e) azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori sia nazionali che estere;</li> <li>f) azioni o quote di società immobiliari;</li> <li>g) depositi bancari, prodotti finanziari bancari e assicurativi;</li> <li>h) mutui garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti garantiti da enti pubblici;</li> <li>i) altre modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione che, anche attraverso oculata diversificazione delle forme e dei tempi degli investimenti, consentano di temperare l'esigenza della sicurezza degli investimenti con quella di redditività degli impieghi.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b></p> <p><b>comma 1</b> L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Esercizio finanziario. Bilancio preventivo e consuntivo. Bilancio tecnico)</i></p> <p><b>comma 1</b> L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di</p>

anno.	ciascun anno.
	<p><b>comma 2</b></p> <p>Il bilancio di previsione indica con distinto riferimento le spese di funzionamento e quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali nonché i criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. Esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno.</p>
	<p><b>comma 3</b></p> <p>Per ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, redatto secondo le norme civilistiche, che deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo e deve fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. I bilanci consuntivi annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.</p>
	<p><b>comma 4</b></p> <p>La situazione finanziaria delle gestioni della Fondazione deve essere comprovata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, la gestione economico-finanziaria della Fondazione deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi entro l'arco temporale previsto dalla normativa vigente, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.</p>
<b>Art. 10</b>	<b>Art. 10 (Organi della Fondazione)</b>
<b>comma 1</b>	Sono organi della Fondazione:

<p>Sono organi dell'Ente:  a) il Consiglio nazionale;  b) il Consiglio di amministrazione;  c) il Comitato esecutivo;  d) il Presidente;  e) il Collegio dei sindaci.</p>	<p>1) il Consiglio nazionale;  2) il Consiglio di amministrazione;  3) il Presidente;  4) il Collegio dei sindaci.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 11</u></b></p> <p><b>comma 1</b>  Il Consiglio nazionale si compone di tutti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 11</u></b>  <b>(Il Consiglio nazionale. Composizione, convocazione e deliberazioni)</b></p> <p><b>comma 1</b>  Il Consiglio nazionale si compone:  a) dei presidenti di tutti gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri nonché di una rappresentanza dei presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, nella misura del 10% di tutti i presidenti degli ordini, eletti dai presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;  b) di un numero di membri eletti su base nazionale nella misura del 50% dei componenti di cui alla lettera a), da eleggere fra gli iscritti contribuenti alle gestioni previdenziali della Fondazione, con esclusione dei contribuenti alla sola Quota A del Fondo di Previdenza generale, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p><b>comma 2</b>  Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, non oltre il 30 dei mesi di giugno e novembre, ed, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o nell'ipotesi di cui all'art. 14 comma 7.</p>	
<p><b>comma 3</b>  La richiesta di convocazione da parte dei consiglieri deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio</p>	<p><b>comma 2</b>  Il Regolamento, relativamente al precedente comma 1, lettera b), dovrà rispettare i seguenti criteri:  a) i componenti saranno ripartiti fra gli iscritti a</p>

nazionale.	<p>ciascuna gestione in misura proporzionale ai contributi, alle prestazioni ed al patrimonio unico della Fondazione attribuito alle diverse gestioni, sulla base dei dati consolidati nel bilancio consuntivo approvato l'anno precedente, nonché dei flussi quinquennali dei contributi e delle prestazioni previdenziali risultanti dall'ultimo bilancio tecnico;</p> <p>b) nell'ambito degli eletti di ciascuna gestione dovrà essere garantita la presenza di ciascuna delle categorie che la compongono, calibrata sulla base del peso relativo all'interno della gestione;</p> <p>c) nelle liste nazionali dei candidati la rappresentanza di genere dovrà essere garantita in misura non inferiore al 10%.</p>
<p><b>comma 4</b> La convocazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.</p>	<p><b>comma 3</b> Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.</p>
<p><b>comma 5</b> Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – quale che sia il numero dei presenti, salvo il caso di cui all'art. 13 comma 1 lett. f).</p>	<p><b>comma 4</b> Qualora un componente del Consiglio nazionale faccia parte di altro organo della Fondazione, fatta eccezione per il Presidente, le funzioni di consigliere nazionale vengono esercitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di presidente di ordine, dal rispettivo vice presidente;</li> <li>- nel caso degli altri componenti, secondo le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 lettere a) e b).</li> </ul>
<p><b>comma 6</b> Ciascun presidente di ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della provincia, o un altro presidente di ordine provinciale. Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega.</p>	<p><b>comma 5</b> I componenti elettivi del Consiglio nazionale cessati dalla carica prima della scadenza per qualsiasi motivo, sono sostituiti secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 1 e rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.</p>

	<p><b>comma 6</b>  Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente della Fondazione e si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, non oltre il 30 dei mesi di giugno e novembre, nonché, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti ovvero nell'ipotesi di cessazione del Presidente.</p>
	<p><b>comma 7</b>  La richiesta di convocazione da parte dei consiglieri deve essere motivata e deve contenere l'indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale.</p>
	<p><b>comma 8</b>  La convocazione si effettua mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione. Deve essere inviata ai componenti del Consiglio nazionale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.</p>
	<p><b>comma 9</b>  In caso di urgenza, il Presidente può aggiungere nuovi argomenti all'Ordine del Giorno, comunicandoli entro tre giorni antecedenti la data del Consiglio nazionale, con le modalità di cui al precedente comma 8.</p>
	<p><b>comma 10</b>  Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita almeno ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – quale che sia il numero dei presenti, salvo il caso della deliberazione di modifiche al presente Statuto,</p>

	per le quali è prevista una maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
	<p><b>comma 11</b> Ciascun presidente di ordine o vice presidente nel caso di cui al precedente comma 4, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto agli Albi professionali territoriali, o un altro componente del Consiglio nazionale. I presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, componenti del Consiglio nazionale, possono delegare altro iscritto all'albo territoriale degli odontoiatri o un altro componente del Consiglio nazionale. Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega. I componenti elettivi di cui al precedente comma 1, lettera b) possono delegare altro componente del Consiglio nazionale.</p>
<b><u>Art. 12</u></b>	<b><u>Art. 12</u></b> <b>(Il Consiglio nazionale. Modalità di funzionamento)</b>
<p><b>comma 1</b> La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta del Presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente vicario.</p>	<p><b>comma 1</b> La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente vicario.</p>
<p><b>comma 2</b> Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta.</p>	<p><b>comma 2</b> Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio e per ciascuna seduta.</p>
<p><b>comma 3</b> Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è espresso a scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino elezioni, nomine e, comunque, situazioni personali.</p>	<p><b>comma 3</b> Il Direttore Generale della Fondazione assiste alla seduta, con funzioni consultive.</p>
<p><b>comma 4</b> I consiglieri di amministrazione partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto, salvo che ne abbiano diritto ad altro titolo.</p>	<p><b>comma 4</b> I consiglieri di amministrazione e i componenti del Collegio dei sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto.</p>

<p><b>comma 5</b> I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.</p>	<p><b>comma 5</b> Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve quelle a maggioranza qualificata previste dallo Statuto. Il voto è espresso a scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino elezioni, nomine e, comunque, questioni concernenti le persone, o altre che il Consiglio nazionale assoggetti a detto regime.</p>
	<p><b>comma 6</b> I verbali delle sedute sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario medesimo. Per una maggiore facilità di consultazione, vengono trascritti, anche in formato elettronico, in apposito libro dei verbali custodito a cura del Direttore Generale.</p>
	<p><b>comma 7</b> Della seduta è effettuata registrazione elettronica, i cui files sono conservati a cura del Direttore Generale.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 13</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Spetta al Consiglio nazionale: a) di eleggere il Presidente, due vice Presidenti di cui uno iscritto al Fondo di previdenza della libera professione – quota B del Fondo generale – e undici membri del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all’Ente; b) di eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti all’Ente; c) di determinare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci nonché dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi dell’Ente e delle commissioni di cui al successivo comma 4 dell’art. 17; d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari; e) di deliberare l’ammontare dei contributi di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 13</u></b> <b>(Il Consiglio nazionale. Funzioni)</b></p> <p><b>comma 1</b> Spetta al Consiglio nazionale: a) eleggere il Presidente, due vice Presidenti di cui uno iscritto alla gestione denominata Fondo di previdenza della libera professione – Quota B del Fondo di previdenza generale – e dieci membri del Consiglio di amministrazione (fra cui uno iscritto all’albo degli odontoiatri) tra tutti gli iscritti alla Fondazione; b) eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti alla Fondazione; c) eleggere tre componenti dell’Osservatorio dei Pensionati e tre componenti dell’Osservatorio dei Giovani, di cui al successivo art. 14; d) deliberare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci, del trattamento economico per la partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione e degli altri organismi previsti dallo Statuto,</p>

<p>233, d'accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO);</p> <p>f) di deliberare le modifiche allo statuto, predisposte dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;</p> <p>g) di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo;</p> <p>h) di approvare, entro il 30 novembre di ciascun anno, le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>i) di approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>nonché per l'espletamento delle altre funzioni istituzionali;</p> <p>e) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'ammontare del contributo dovuto in misura fissa, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;</p> <p>f) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche e le integrazioni allo statuto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;</p> <p>g) deliberare gli indirizzi ed i criteri generali per il conseguimento degli scopi statutari;</p> <p>h) deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo;</p> <p>i) approvare le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>l) deliberare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>m) deliberare l'eventuale adesione di altre professioni sanitarie, con gestioni separate.</p>
<p><b>comma 2</b></p> <p>Le elezioni di cui alle precedenti lettere a) e b) avvengono mediante votazione su schede separate: una per l'elezione del Presidente, una per ciascuna delle elezioni dei vice Presidenti ed una per ciascuna delle restanti elezioni di cui alle stesse lettere, con espressione di preferenza in numero non superiore ai consiglieri ed ai sindaci da eleggere; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.</p>	<p><b>comma 2</b></p> <p>Le elezioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) avvengono mediante votazione su schede separate: una per l'elezione del Presidente, una per l'elezione di ciascuno dei vice Presidenti ed una per ciascuna delle restanti elezioni, con espressione di preferenza in numero non superiore ai consiglieri, ai sindaci ed agli altri componenti da eleggere; in caso di parità di voti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.</p>
<p><b>comma 3</b></p> <p>Le deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lettere d), g), h) ed i) sono trasmesse ai predetti Dicasteri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>	<p><b>comma 3</b></p> <p>Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere e), f) ed m) devono essere sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere g), h), i) ed l) sono trasmesse ai predetti Ministeri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto.</p>

		<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 14</u></b> <b>(Il Consiglio nazionale. L'Osservatorio dei Pensionati e l'Osservatorio dei Giovani)</b></p> <p><b>comma 1</b> Alla prima seduta del Consiglio nazionale è costituito l'Osservatorio dei Pensionati, con funzioni di monitoraggio degli andamenti previdenziali, nonché l'Osservatorio dei Giovani con funzioni di promozione della cultura e proposta della strategia previdenziale tra gli iscritti di giovane età.</p>
		<p><b>comma 2</b> L'Osservatorio dei Pensionati è composto da cinque membri, pensionati della Fondazione con specifica competenza, dei quali tre eletti dal Consiglio nazionale, uno indicato dal Consiglio di amministrazione, ed uno indicato dal Presidente della Fondazione.</p>
		<p><b>comma 3</b> L'Osservatorio dei Giovani è composto da cinque membri, scelti tra gli iscritti alla Fondazione di età inferiore a trentacinque anni, dei quali tre eletti dal Consiglio nazionale, uno indicato dal Consiglio di amministrazione, ed uno indicato dal Presidente della Fondazione.</p>
		<p><b>comma 4</b> I componenti dell'Osservatorio dei Pensionati e dell'Osservatorio dei Giovani partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto.</p>
	<b><u>Art. 14</u></b>	<b><u>Art. 15</u></b> <b>(Il Consiglio di amministrazione. Composizione e durata)</b>
<p><b>comma 1</b> Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal Presidente; b) dai due vice Presidenti uno dei quali è nominato vicario dal Presidente; c) da undici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale;</p>		<p><b>comma 1</b> Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal Presidente della Fondazione; b) dai due vice Presidenti uno dei quali è nominato vicario dal Presidente; c) da dieci consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio nazionale, di cui uno iscritto</p>

<p>d) da tre consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO fra gli iscritti all'Ente di cui due su designazione della commissione per gli iscritti all'Albo dei medici e uno su designazione della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri istituite in seno al Comitato Centrale medesimo ai sensi dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409;</p> <p>e) da tre consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;</p> <p>f) da tre consiglieri, non iscritti all'Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione di patrimoni, nominati dai componenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) nella prima seduta di cui al successivo comma 2.</p>	<p>all'albo degli odontoiatri secondo le disposizioni previste dal Regolamento di cui all'art. 11, comma 1, prevedendo un livello minimo di presenza di genere pari ad una unità;</p> <p>d) da un membro eletto da ciascuno dei quattro Comitati Consultivi secondo quanto previsto dagli artt. 21 e seguenti, e in particolare dall'art. 23, comma 1, lett. a).</p>
<p><b>comma 2</b></p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione non appena nominati i componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1; il Consiglio, in tale prima seduta, nomina fra i propri componenti iscritti all'Ente i quattro consiglieri di cui al comma 1 del successivo art. 18 e i tre consiglieri di cui alla lett. f) del comma 1 del presente articolo.</p>	<p><b>comma 2</b></p> <p>Con riferimento all'elezione di cui al precedente comma 1, lettera c), è eletto consigliere di amministrazione chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p><b>comma 3</b></p> <p>Per ciascuno dei tre Fondi speciali di previdenza dei medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo di previdenza della libera professione – quota "B" del Fondo generale – il Consiglio di amministrazione, nella composizione prevista al comma 1, provvede alla nomina di un consigliere che integra a tutti gli effetti il Consiglio medesimo; la nomina avviene su designazione dei competenti organismi di cui al comma 3 del successivo art. 17.</p>	<p><b>comma 3</b></p> <p>Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio di amministrazione non oltre quindici giorni dopo l'elezione dei componenti di cui al comma 1.</p>
<p><b>comma 4</b></p> <p>I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o rinominati.</p>	<p><b>Comma 4</b></p> <p>I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente.</p>

<p><b>comma 5</b> I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.</p>	<p><b>comma 5</b> La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente di ogni altro organo collegiale della Fondazione, fatta eccezione per i componenti eletti ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a).</p>
<p><b>comma 6</b> Le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione divengono operanti con il loro accoglimento da parte del Consiglio medesimo, che le prende in esame nella prima riunione successiva alla loro presentazione.</p>	<p><b>comma 6</b> I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.</p>
<p><b>comma 7</b> Il Presidente ed i vice Presidenti che per qualunque motivo cessano dalla carica sono sostituiti immediatamente dal Consiglio nazionale.</p>	<p><b>comma 7</b> La perdita dei requisiti di cui all'art. 16 del presente Statuto è causa di decadenza dalla carica di Consigliere di amministrazione, da dichiararsi con le modalità di cui al precedente comma.</p>
<p><b>comma 8</b> I consiglieri eletti dal Consiglio nazionale che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti mediante apposita elezione nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. Qualora, peraltro, venisse a mancare la metà di essi, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la loro sostituzione con le stesse norme stabilite per la loro elezione.</p>	<p><b>comma 8</b> Le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione divengono operanti con il loro accoglimento da parte del Consiglio medesimo, che le prende in esame nella prima riunione successiva alla loro presentazione.</p>
<p><b>comma 9</b> I consiglieri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti immediatamente dall'organismo che li aveva nominati.</p>	<p><b>comma 9</b> Se il Presidente cessa dalla carica per qualsiasi motivo, viene sostituito dal Consiglio nazionale mediante indizione di nuove elezioni.</p>

<p><b>comma 10</b> I consiglieri di cui alla lettera f) del comma 1, nonché quelli di cui al comma 3 di questo articolo, che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, sono sostituiti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nella prima seduta successiva alla cessazione o in quella immediatamente successiva alla designazione da parte del competente organismo di cui al comma 3 del successivo art. 17.</p>	<p><b>comma 10</b> I Vice Presidenti ed i Consiglieri di amministrazione di cui alla lettera c) del comma 1, che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti mediante apposita elezione nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. I consiglieri di cui alla lettera d) del comma 1, che cessano dalla carica per qualunque motivo, sono sostituiti dal Comitato Consultivo che li ha eletti nella prima riunione successiva alla vacanza. Qualora, peraltro, venisse a mancare la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione dei componenti eletti da tale Organo, con le stesse norme stabilite per la loro elezione. In tali casi, nella votazione possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.</p>
<p><b>comma 11</b> Coloro che sono nominati o eletti in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.</p>	<p><b>comma 11</b> Coloro che sono eletti in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p><b>comma 1</b> I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <i>(Il Consiglio di amministrazione. Requisiti)</i></p> <p><b>comma 1</b> I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza.</p>
<p><b>comma 2</b> I componenti scelti fra gli iscritti all'Ente sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o</p>	<p><b>comma 2</b> I candidati sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di</p>

<p>rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione.</p>	<p>vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione mantengono i requisiti di professionalità attraverso la partecipazione ad iniziative finalizzate alla qualificazione in materia di previdenza, assistenza, welfare e gestione del patrimonio periodicamente organizzate dalla Fondazione.</p>
<p><b>comma 3</b> Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche: a) l'aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione; b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.</p>	<p><b>comma 3</b> Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche: a) l'aver riportato condanne definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione; b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.</p>
<p><b>comma 4</b> Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte.</p>	<p><b>comma 4</b> Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da dichiarazioni espresse dagli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredate del curriculum professionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 16</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 17</u></b> <b><i>(Il Consiglio di amministrazione. Convocazione e deliberazioni)</i></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere altresì convocato dal Presidente quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.</p>

<p><b>comma 2</b> La convocazione, mediante lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.</p>	<p><b>comma 2</b> La convocazione, mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica, in entrambi i casi con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In casi eccezionali, il termine può essere ridotto a tre giorni.</p>
<p><b>comma 3</b> Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente o al vice Presidente vicario.</p>	<p><b>comma 3</b> In caso di urgenza, possono essere inseriti nuovi argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione spedita con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, da far pervenire almeno due giorni prima della seduta.</p>
<p><b>comma 4</b> Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p><b>comma 4</b> L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai componenti del collegio dei sindaci, con le modalità di cui ai precedenti commi.</p>
<p><b>comma 5</b> Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale, nomina un segretario ed un vice segretario scelti fra i dipendenti dell'Ente, con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio stesso.</p>	<p><b>comma 5</b> Il Consiglio di amministrazione viene normalmente convocato presso la sede della Fondazione in Roma, ma, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, può essere convocato in altro luogo o svolgersi con il sistema della audiovideoconferenza od altri sistemi telematici.</p>
<p><b>comma 6</b> I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.</p>	<p><b>comma 6</b> Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente vicario.</p>
	<p><b>comma 7</b> Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>

	<p><b>comma 8</b> Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, nomina un segretario ed un vice segretario scelti fra i dipendenti dell'Ente, con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio stesso.</p>
	<p><b>comma 9</b> I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti, anche in formato elettronico, nell'apposito libro dei verbali.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 17</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Spetta al Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza gestiti dall'Ente;</li> <li>b) di stabilire le direttive ed i criteri per l'attuazione dei regolamenti di cui al precedente punto a);</li> <li>c) di deliberare le direttive generali in materia di organizzazione, gestione e contabilità per il funzionamento dell'Ente;</li> <li>d) di predisporre, entro il quindici novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per il successivo esercizio, con l'indicazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;</li> <li>e) di predisporre le variazioni al bilancio di previsione entro il quindici novembre di ciascun anno;</li> <li>f) di deliberare i singoli investimenti delle disponibilità, secondo i criteri di cui al precedente punto d);</li> <li>g) di deliberare, entro cinque mesi dal termine dell'esercizio, il bilancio consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;</li> <li>h) di decidere in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;</li> <li>i) di nominare il Direttore generale dell'Ente;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 18</u></b> <b><i>(Il Consiglio di amministrazione. Funzioni)</i></b></p> <p><b>comma 1</b> Sulla base dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta alla Fondazione dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, spetta al Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) deliberare i Regolamenti dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione, e relative modificazioni;</li> <li>b) stabilire le direttive ed i criteri per l'attuazione dei regolamenti dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione;</li> <li>c) deliberare le direttive generali in materia di organizzazione, gestione, contabilità per il funzionamento della Fondazione;</li> <li>d) predisporre, entro il quindici novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per il successivo esercizio, con l'indicazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari ed immobiliari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;</li> <li>e) predisporre le variazioni al bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;</li> <li>f) deliberare i singoli investimenti delle disponibilità in conformità ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, approvati dal Consiglio nazionale;</li> <li>g) predisporre, entro cinque mesi dal termine dell'esercizio, il bilancio consuntivo dell'Ente</li> </ul>

<p>l) di deliberare l'assunzione e il licenziamento del personale nonché gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro;</p> <p>m) di esercitare ogni altra funzione e deliberare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competenza di altri organi dell'Ente.</p>	<p>da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;</p> <p>h) deliberare la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all'art. 3, comma 4 del presente Statuto, e di designarne i propri rappresentanti;</p> <p>i) conferire a soggetto abilitato l'incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;</p> <p>l) determinare l'ammontare della riserva legale e della sua integrazione in misura non inferiore a quanto previsto dalle norme legislative;</p> <p>m) amministrare e gestire il patrimonio unitario della Fondazione, garantendo l'equilibrio finanziario della stessa e l'integrità della riserva legale. Qualora dai bilanci preventivi o consuntivi o dai bilanci tecnici si evidenzino concrete possibilità che nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente sia compromesso l'equilibrio della Fondazione o l'integrità della riserva legale, il Consiglio di amministrazione provvede a sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale i conseguenti provvedimenti;</p> <p>n) conferire ad un attuario, almeno ogni tre anni, l'incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale della Fondazione;</p> <p>o) nominare una Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi, formata dal Presidente e da due componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dal medesimo Consiglio, che, con cadenza mensile, si riunisca per decidere in prima istanza i ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive;</p> <p>p) decidere in seconda istanza, in via definitiva, i ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;</p> <p>q) deliberare la concessione di prestazioni assistenziali;</p> <p>r) nominare il Direttore Generale della Fondazione;</p> <p>s) indicare un componente dell'Osservatorio dei Pensionati e un componente dell'Osservatorio dei Giovani, di cui al</p>
---	--

	<p>precedente art. 14;</p> <p>t) esercitare ogni altra funzione e deliberare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi della Fondazione.</p>
<p><b>comma 2</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato esecutivo le attribuzioni di cui alle lettere f), l) ed m) del comma 1 per atti e materie determinati, fissando i limiti e le modalità di esercizio.</p>	<p><b>comma 2</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente le attribuzioni di cui alle lettere c), m) e q) del comma 1 per atti e materie determinati, fissando i limiti e le modalità di esercizio. La delega può essere revocata o sospesa in ogni momento.</p>
<p><b>comma 3</b></p> <p>Per le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di previdenza della libera professione – quota “B” del Fondo generale, devono essere sentite preventivamente le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di amministrazione promuove la costituzione, da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi a base elettiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi stessi.</p>	<p><b>comma 3</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione può costituire Comitati tecnici per specifici argomenti, anche a carattere permanente, individuandone prevalentemente i componenti all’interno del Consiglio nazionale, nel rispetto dei principi generali di rappresentanza ponderata categoriale e professionale.</p>
<p><b>comma 4</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione può nominare commissioni consultive costituite da consiglieri di amministrazione dell’Ente e da esperti in caso di carenza di personale dell’Ente dotato di adeguata e specifica preparazione professionale.</p>	<p><b>comma 4</b></p> <p>Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 1 sono trasmesse ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono trasmesse ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>
<p><b>comma 5</b></p> <p>Le deliberazioni di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del</p>	<p><b>comma 5</b></p> <p>Il Consiglio di amministrazione esamina gli eventuali rilievi dei Ministeri vigilanti e adotta motivate decisioni definitive.</p>

<p>Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>ART.18</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai due vice Presidenti, da quattro consiglieri nominati ai sensi del comma 2 del precedente art. 14, nonché da uno dei consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO secondo indicazione del medesimo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 2</b> I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo di quelli del Consiglio di amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 3</b> Presiede le riunioni il Presidente o, in caso di sua assenza, il vice Presidente vicario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 4</b> Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esecutivo uno o più dei consiglieri di cui alla lett. f) dell'art. 14 qualora lo ritenga opportuno in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno delle singole riunioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 5</b> Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>ART.19</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>

<p><b>comma 2</b> La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio di amministrazione.</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 3</b> Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente o il vice Presidente vicario.</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 4</b> Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 5</b> I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>ART.20</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Spetta al Comitato esecutivo: a) di decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni; b) di deliberare la concessione di prestazioni assistenziali; c) di provvedere alla gestione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, agli atti necessari per la sua conservazione e per assicurarne la migliore redditività, nonché a quanto altro occorra per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente; d) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p><b>comma 2</b> Il Comitato esecutivo può delegare al Presidente le attribuzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 21</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 19</u></b> <b><i>(Il Presidente)</i></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Presidente rimane in carica fino a quando dura il Consiglio Nazionale che lo ha eletto.</p>

<p>Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p>	<p>Non è eleggibile più di due volte consecutivamente.</p>
<p><b>comma 2</b> In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per quanto attiene rispettivamente alla lett. m) dell'art. 17 comma 1, ed alle lettere b) e c) dell'art. 20 comma 1, chiedendone quindi la ratifica nella successiva riunione dell'organo competente.</p>	<p><b>comma 2</b> La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta, si procede a nuova votazione. Nel caso in cui al terzo scrutinio non si sia proceduto all'elezione, nel quarto scrutinio viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti espressi.</p>
<p><b>comma 3</b> In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente vicario.</p>	<p><b>comma 3</b> Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Consiglio di amministrazione. Esercita le attribuzioni a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 18, comma 2. Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p>
	<p><b>comma 4</b> Il Presidente può, di volta in volta, delegare uno dei vice Presidenti ovvero un consigliere di amministrazione per il compimento di singoli atti.</p>
	<p><b>comma 5</b> In caso di urgenza può adottare motivate deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica nella successiva riunione dell'organo competente.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <b>(I Vice Presidenti)</b></p> <p><b>comma 1</b> Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti, uno dei quali è nominato vicario dal Presidente.</p>
	<p><b>comma 2</b> Per l'elezione dei Vice Presidenti è richiesta la</p>

	<p>maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre due votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti, è data prevalenza all'anzianità di iscrizione all'Albo; in caso di parità di iscrizione all'Albo, all'anzianità anagrafica.</p>
	<p><b>comma 3</b>  Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ovvero qualora questi cessi dalla carica per qualsiasi motivo.</p>
	<p><b>comma 4</b>  I Vice Presidenti rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio Nazionale che li ha eletti e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente.</p>
	<p><b>comma 5</b>  Se vengono a cessare o sono assenti contemporaneamente Presidente e Vice Presidenti, le funzioni di Presidente sono provvisoriamente svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per iscrizione all'Albo o, in caso di parità, per anzianità anagrafica.</p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 21</u></b>  <b><i>(I Comitati Consultivi. Composizione)</i></b></p> <p><b>comma 1</b>  Presso la Fondazione sono costituiti quattro Comitati Consultivi, uno per ciascuna delle seguenti quattro gestioni previdenziali della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestione previdenziale della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale;</li> <li>b) Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza</li> </ul>

	<p>territoriale;</p> <p>c) Gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi;</p> <p>d) Gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento.</p>
	<p><b>comma 2</b></p> <p>Ciascun Comitato è formato dai componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, dagli iscritti ed i pensionati della relativa gestione e scelti fra gli aventi diritto al voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;</li> <li>▪ un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.</li> </ul>
	<p><b>comma 3</b></p> <p>Il Comitato di cui al precedente comma 1, lettera a) è integrato da ulteriori tre componenti, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un rappresentante per i liberi professionisti non dipendenti iscritti al solo albo dei medici chirurghi;</li> <li>▪ un rappresentante per i liberi professionisti non dipendenti iscritti all'albo degli odontoiatri;</li> <li>▪ un rappresentante degli iscritti dipendenti che contribuiscono in base all'attività svolta in regime di intra moenia.</li> </ul>
	<p><b>comma 4</b></p> <p>Il Comitato di cui al precedente comma 1, lettera b) è integrato da ulteriori tre componenti, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un rappresentante per la categoria dei medici di medicina generale;</li> <li>▪ un rappresentante per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;</li> <li>▪ un rappresentante per la categoria dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.</li> </ul>

	<p><b>comma 5</b> I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pensionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione.</p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 22</u></b> <b><i>(I Comitati Consultivi. Modalità di funzionamento)</i></b></p> <p><b>comma 1</b> Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente della Fondazione subito dopo l'elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio ambito un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari della Fondazione dal Direttore Generale.</p>
	<p><b>comma 2</b> L'elezione del presidente e dei vice presidenti del Comitato Consultivo avviene a scrutinio segreto, separatamente per le diverse cariche ed iniziando da quella del presidente.</p>
	<p><b>comma 3</b> Per l'elezione del presidente è richiesta la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre due votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti, è data prevalenza all'anzianità di iscrizione all'Albo; in caso di parità di iscrizione all'Albo, all'anzianità anagrafica.</p>

	<p><b>comma 4</b>  Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria due volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. Qualora il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, a seguito di idonea consultazione dei Presidenti dei Comitati Consultivi interessati, la convocazione può avvenire anche in seduta congiunta con altri Comitati Consultivi.</p>
	<p><b>comma 5</b>  Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.</p>
	<p><b>comma 6</b>  Il Presidente della Fondazione o un suo delegato, nonché il Direttore Generale possono presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo.</p>
	<p><b>comma 7</b>  Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico della gestione relativa.</p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 23</u></b>  <b><i>(I Comitati Consultivi. Funzioni)</i></b></p> <p><b>comma 1</b>  Spetta a ciascun Comitato Consultivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) eleggere un componente del Comitato medesimo quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto; tale funzione elettiva</li> </ul>

	<p>non è esercitabile qualora, nell'ultimo bilancio consuntivo approvato, la relativa gestione non risulti titolare di quote del patrimonio unico della Fondazione;</p> <p>b) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione, trasmettendo tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente della Fondazione;</p> <p>c) esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del Regolamento della gestione rappresentata;</p> <p>d) formulare proposte per l'attuazione e le modifiche di detto Regolamento, ed in particolare, con riferimento al Fondo della medicina convenzionata e accreditata, quelle concernenti l'attuazione dell'istituto dell'indennità giornaliera per invalidità, erogabile all'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>e) formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione.</p>
	<p><b>comma 2</b> L'elezione di cui alla lettera a) del precedente comma avviene in occasione della prima riunione del Comitato Consultivo, seguendo le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, e precede le altre elezioni, di cui all'art. 22, commi 1 e 2.</p>
	<p><b>comma 3</b> Le modifiche ai Regolamenti dei Fondi di Previdenza gestiti dalla Fondazione, fatta eccezione per quelle inerenti la "Quota A" del Fondo di previdenza generale, debbono essere sottoposte all'esame dei relativi Comitati Consultivi.</p>
	<p><b>comma 4</b> I pareri dei Comitati hanno carattere</p>

	consultivo e non possono vincolare il Consiglio nazionale ed il Consiglio di amministrazione nelle loro determinazioni, fatta eccezione per i pareri resi in merito agli obiettivi e criteri fissati per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario delle rispettive gestioni, così come definiti dalla legge o dal Consiglio di amministrazione.
<b><u>Art. 22</u></b>	<b><u>Art. 24</u></b> <b><i>(Il Collegio dei sindaci)</i></b>
<b>comma 1</b> Il Collegio dei sindaci è costituito da: a) tre sindaci eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) di questo statuto; b) uno designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con funzioni di presidente del Collegio stesso; c) uno designato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.	<b>comma 1</b> Il Collegio dei sindaci è costituito da: a) tre componenti eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) del presente Statuto; b) uno designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con funzioni di presidente del Collegio stesso; c) uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
<b>comma 2</b> Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato, un supplente. Il Presidente del Collegio sindacale provvede alla convocazione ed all'insediamento del Collegio stesso.	<b>comma 2</b> Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente.
<b>comma 3</b> I componenti del Collegio dei sindaci devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I sindaci di cui al punto a) del precedente comma 1 sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano svolto presso enti pubblici o privati funzioni di tesoriere o funzioni di vigilanza, controllo o revisione della contabilità dell'amministrazione.	<b>comma 3</b> I componenti del Collegio dei sindaci devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I sindaci di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 debbono essere obbligatoriamente iscritti all'albo dei revisori dei conti. I sindaci di cui alla lettera a) del medesimo comma sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano svolto presso enti pubblici o privati funzioni di tesoriere o funzioni di vigilanza, controllo o revisione della contabilità dell'amministrazione.
<b>comma 4</b> I sindaci esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile; debbono	<b>comma 4</b> I sindaci durano in carica quanto i componenti del Consiglio di amministrazione e come

<p>intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono partecipare a quelle del Consiglio nazionale e a quelle del Comitato esecutivo.</p>	<p>questi non possono essere eletti o designati per più di due volte consecutivamente.</p>
<p><b>comma 5</b> I sindaci durano in carica quanto i componenti del Consiglio di amministrazione e come questi possono essere riconfermati.</p>	<p><b>comma 5</b> I sindaci esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile; intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di amministrazione. L'assenza dei sindaci non pregiudica la validità delle sedute e delle relative deliberazioni.</p>
	<p><b>comma 6</b> I sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio decadono dall'ufficio.</p>
	<p><b>comma 7</b> Il Presidente del Collegio dei sindaci provvede alla convocazione ed all'insediamento del Collegio stesso. Dirige le riunioni e assume ogni utile iniziativa per il funzionamento del Collegio. In caso di assenza del Presidente, egli è sostituito dal componente più anziano di età.</p>
	<p><b>comma 8</b> Le funzioni di segretario del Collegio dei sindaci sono esercitate da un funzionario della Fondazione designato dal Direttore Generale.</p>
	<p><b>comma 9</b> I verbali delle riunioni, le relazioni e le osservazioni del Collegio dei sindaci sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti, anche in formato elettronico, nell'apposito libro dei verbali.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 23</u></b></p> <p><b>comma 1</b> A coloro che partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio dei sindaci, degli organismi consultivi e delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17, spetta il rimborso di tutte le spese</p>	

<p>sostenute e documentate per il raggiungimento della sede delle riunioni e la permanenza nella stessa.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 24</u></b></p> <p><b>comma 1</b>  Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione mediante scelta fra i dirigenti o fra gli appartenenti alla più alta qualifica delle Aree professionali dell'Ente, ovvero fra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso, in possesso di una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale o di servizio prestato con funzioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private, non inferiore a dieci anni.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 25</u></b>  <b>(Il Direttore Generale)</b></p> <p><b>comma 1</b>  Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, di durata quinquennale e rinnovabile.</p>
<p><b>comma 2</b>  Il Direttore generale è assunto con contratto per un periodo di cinque anni rinnovabile.</p>	<p><b>comma 2</b>  La scelta è operata fra i dirigenti o fra gli appartenenti alla più alta qualifica delle Aree professionali della Fondazione, ovvero fra esperti delle discipline attinenti alle finalità assegnate alla Fondazione stessa, in possesso di una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale o di servizio prestato con funzioni dirigenziali presso enti con capacità di diritto pubblico o di diritto privato, non inferiore a dieci anni.</p>
<p><b>comma 3</b>  Il Direttore generale sovrintende alla organizzazione, all'attività ed al personale dell'Ente nonché all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione; dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.</p>	<p><b>comma 3</b>  Il Direttore generale sovrintende alla organizzazione, all'attività ed al personale della Fondazione nonché all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione; può proporre al Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali; dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di amministrazione.</p>
<p><b>comma 4</b>  Il Direttore generale interviene con voto</p>	<p><b>comma 4</b>  Il Direttore generale provvede, con propri atti,</p>

<p>consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle commissioni istituite ai sensi del comma 4 del precedente art. 17 e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico ed amministrativo della gestione dell'Ente.</p>	<p>nel rispetto dell'art. 18, comma 1, lett. c), alla instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, in adempimento della legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Promuove l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente.</p>
<p><b>comma 5</b> Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Direttore generale, può designare un funzionario dell'Ente del massimo livello dirigenziale perché sostituisca il Direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p><b>comma 5</b> Il Direttore Generale, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili in cui sono collocati gli uffici. Controlla ed è responsabile del rispetto e dell'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro e della privacy, nonché, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale e infortunistica.</p>
	<p><b>comma 6</b> Il Direttore Generale provvede ad inviare ai Ministeri vigilanti: a) i bilanci preventivi, le note di assestamento, i bilanci consuntivi, i bilanci tecnici attuariali; b) le delibere contenenti criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come individuati in ogni bilancio preventivo; c) le delibere contenenti criteri direttivi generali.</p>
	<p><b>comma 7</b> Il Direttore Generale invia ai Ministeri vigilanti le variazioni o le integrazioni dello statuto per la loro approvazione. Trasmette altresì le integrazioni o le modificazioni dei regolamenti o il testo di nuovi regolamenti per i quali sia prevista l'approvazione ministeriale.</p>
	<p><b>comma 8</b> Il Direttore Generale esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.</p>

	<p><b>comma 9</b>  Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, dei Comitati Consultivi, della Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi e dei Comitati tecnici istituiti ai sensi del comma 3 del precedente art. 18 e riferisce periodicamente al Presidente ed annualmente al Consiglio nazionale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento tecnico ed amministrativo della gestione della Fondazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 25</u></b></p> <p><b>comma 1</b>  La trasparenza nei rapporti con gli iscritti viene realizzata mediante la diffusione delle informazioni relative all'andamento gestionale ed amministrativo dell'Ente desunte, a cura del Presidente dell'Ente, dai bilanci preventivo e consuntivo annuali. Detta diffusione avverrà mediante pubblicazione sul periodico edito dall'Ente.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 26</u></b>  <b><i>(Informazione e trasparenza)</i></b></p> <p><b>comma 1</b>  La trasparenza nei rapporti con gli iscritti viene realizzata mediante la diffusione delle informazioni relative all'andamento gestionale, amministrativo e finanziario della Fondazione sotto la responsabilità del Presidente. Il Direttore Generale, d'intesa con il Presidente, definisce gli strumenti di comunicazione più idonei.</p>
<p><b>comma 2</b>  Negli atti di esercizio della autonomia amministrativa di cui all'art. 17, comma 1, lettera c) sarà regolato il diritto degli iscritti all'accesso dei documenti e notizie di loro interesse in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><b>comma 2</b>  Negli atti di esercizio della autonomia amministrativa di cui all'art. 18, comma 1, lettera c) viene disciplinato, con apposito regolamento, il diritto degli iscritti all'accesso dei documenti e notizie di loro interesse in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalle altre norme di legge in materia.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 26</u></b></p> <p><b>comma 1</b>  Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica esercitano la vigilanza sull'Ente ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>	

<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 27</u></b></p> <p><b>comma 1</b> Per quanto non previsto da questo statuto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 27</u></b> <b>(Rinvio normativo)</b></p> <p><b>comma 1</b> Per quanto non previsto da questo statuto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili.</p>
<p><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>In sede di prima applicazione dello Statuto il Presidente convoca il Consiglio nazionale per le elezioni entro novanta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del presente Statuto, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. Fino alla prima seduta del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 14 comma 2, continuano ad operare gli attuali organi collegiali dell'Ente. Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (pubblicato in G.U., 23 agosto 1994, n. 196). Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.</p>	<p><b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b></p>
	<p><b>Art. 1</b> I componenti degli attuali diversi organi della Fondazione continuano ad espletare le loro funzioni fino alla loro scadenza naturale.</p>
	<p><b>Art. 2</b> Per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4; art. 19, comma 1; art. 20, comma 4; art. 21, comma 5, non vengono presi in considerazione i mandati già espletati e quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p>
	<p><b>Art. 3</b> Le disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 del presente Statuto comportano l'abrogazione delle corrispondenti norme contenute nei</p>

	<p>Regolamenti dei Fondi gestiti dalla Fondazione, e precisamente dell'art. 36 bis del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; degli artt. 15 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale; degli artt. 15 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli Specialisti ambulatoriali; degli artt. 15 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli Specialisti esterni.</p>
--	--